# P E R

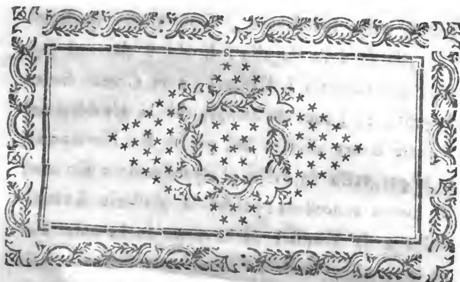
## La Città di Rutigliano

CONTRA

## Il Capitolo di San Niccola di Bari.

*Intorno alla giuridizione feudale.*





IL mero, e misto imperio, ed ogni giuridizione sono senza dubbio una parte di Sovranità, la quale non passa co' Feudi nel nostro Regno; ed in conseguenza i Baroni non posson averne l'esercizio senza un privilegio espresso. Ed è ora proscritta la controversia, la quale accendeva i Dottori secondo lo spirito di partito, *an concesso Castro, censeatur concessa jurisdictio*: e le formole, ch'essi appellavano *pre-*

*gnanti* nelle investiture, sono anche inefficaci per essensa della Regalia. E chi è che nol sappia? D'ordinario i Vescovi, e le Chiese fecero acquisto de' Feudi ne' tempi, che la giurisdizione feudale o era divelta dal primo Re Normanno, o in progresso da' Principi espressamente non erasi di nuovo conceduta; poichè la giustizia si amministrava da' Ministri del Sovrano anche nelle Terre baronali, come farommi a mostrare con la Storia, e colle Leggi del Regno: e ciò forma l'oggetto della causa presente.

Laonde il Re, Signor nostro, a' 23 di Febbrajo del 1793 prescrisse con suo Dispaccio generale: *il Re ha trovato legali, giusti, e sussistenti li motivi del Fiscale del Real patrimonio addotti nella Camera Reale, e presso la M. S. in opposizione alla dimanda de' nuovi eletti Vescovi, che hanno Feudi, di essere reintegrati nel possesso della giurisdizione su gli stessi Feudi; giacchè la generale transazione del 1773 a beneficio degli Eccle-*

*sia*

*ſtaſtici poſſeſſori de' Feudi circa l'adoa , e quindennj , come da' loro il ſolo diritto a poſſedere li corpi de' Feudi , così non può darli il dritto per la giuriſdizione , che dee naſcere da* SPECIALE *conceſſione , o privilegio per li gradi , e per l'eſtenſione della giuriſdizione , come al Barone è neceſſaria altra* SPECIALE *conceſſione con privilegio, per aſſumere il titolo di Principe , Duca , o Marcheſe ſul Feudo , per eſſere ſtate ſeparate le conceſſioni del Feudo , della giuriſdizione , e del titolo .*

*Che le conceſſioni di Regalia , e di privilegio non ſi poſſano preſumere , nè giuſtificare con poſſeſſi abuſivi: e l'attuale poſſeſſo legittimamente ſi trova preſſo del Regio Fiſco , il quale nelle vacanze delle Menſe , facendo uſo de' dritti inerenti alla Sovranità , vi ha deſtinati li Governadori ad eſercitare la giuriſdizione , ed amminiſtrare la giuſtizia ſino a che non ſi eſibiſcano le legittime conceſſioni della giuriſdizione dagli eccleſiaſtici Feudatarj .*

*E trovandosi risoluto, e stabilito per regola in occasione delle cause della Principessa di Avella, e di altri Baroni di non potersi li privilegj giurisdizionali in verun altro modo giustificare, se non colla esibizione delle ORIGINALI CONCESSIONI; ha perciò S. M. risoluto, che il Tribunale della Camera della Sommaria, inteso il Fiscale del Real patrimonio, esamini le carte delle concessioni, che si esibiranno dagli Ecclesiastici, che pretendono la giurisdizione sulli Feudi, e riferisca col parere per le ulteriori Sovrane deliberazioni. E che intanto proseguano i Regj Governadori di giustizia nelli Feudi: e dove qualche Vescovo abbia esso eletto il Governadore, che cessi costui, e subentri il Regio* (1).

Questo Real comando fu dalla Regia Camera comunicato a' Percettori delle Provincie, cui s'impose sur

(1) *Fol.* 1.

*far ordine, e mandato a tutti li luoghi pii Possessori di giurisdizioni civili, e criminali, acciò fra il termine di giorni trenta esibiscano il titolo delle loro giurisdizioni civili, e criminali*: Il Capitolo di San Nicola della Città di Bari ha due Feudi ben popolati nella Peucezia, cioè Rutigliano, e Sannicandro, e non ubbidì all' ordine, ed alla Legge. Onde in Giugno del 1796 il Fisco pretese *le originali concessioni* della giuridizione, che colui ci esercita, e senza privilegio per ventura; e si ordinò con decreto: *Pars infra dies quindecim pareat contentis in mandato; quo termino elapso, providebitur de sequestro* (1). E benchè il Capitolo si fosse acremente opposto, nondimeno il decreto è confermato dalla Regia Camera in grado di ogni gravame (2).

 Fi-

(1) *Fol.* 3.
(2) *Fol.* 10, & 19.

Finalmente il Capitolo ha presentato molte carte, che appella *titoli di sua giurisdizione* (1). La Città di Rutigliano è interessata, e fa eco al Fisco; perocchè crede a fermo, che il Capitolo non ha *speciale concessione*, nè privilegio espresso. Onde per di lei difesa ora, che si debbono *esaminare le carte delle concessioni* pel comando del Re, divido questa mia Scrittura in tre capi: nel primo descriverò solamente le carte del Capitolo, da cui esso vuol trarre suo diritto: nel secondo rammenterò in accorcio l' origine della giuridizione feudale colla Storia de' tempi, e con le Leggi del Regno: e nel terzo farò l' esame delle carte presentate, per dedurre che non sono *titoli di giuridizione*, secondochè il Capitolo pretende.

CA-

(1) *Fol.* 50.

# CAPO I.

*Si deſcrivono le carte preſentate dal Capitolo di San Niccola.*

NEll' anno 1303 Carlo II. di Angiò fece dono di once 400 di oro alla Chieſa di San Niccola ſulle rendite, e su i proventi del fondaco, e della dogana di Bari; poichè volle che ſerviſſero per le diſtribuzioni cottidiane del Clero. Anſelmo Caproſa era in quel tempo il Feudatario di Rutigliano, e di Sannicandro: ed eſſendo poi trapaſſato, laſciò di se l' unica figliuola Giovanna, la quale fu abilitata dal Re Carlo a preſentarne la legittima inveſtitura. Intanto le permiſe, che poſſedeſſe per metà Rutigliano; mentre l' altra metà ſi ebbe devoluta al Fiſco, ed il Feudo reſtò indiviſo. Piacque

al Re sgravare il fondaco, e la dogana di sole once 200, ed in Novembre del 1304 le passò sopra Rutigliano, e Sannicandro; onde concesse la sua metà di Rutigliano con la clausola generale, e l'intero Feudo di Sannicandro. Secondo il sistema della Cancelleria di quei tempi leggesi riservato il mero imperio, ed altri diritti di Sovranità. Le parole della concessione sono queste: *favente nunc Nobis oportunitatis accomodo, videlicet medietas pro INDIVISO Terre Rutiliani, & Castrum seu Casale Sancti Nicandri de Justitiariatu Terre Bari, que Anselmus de Caprosa miles noviter vita functus ad beneplacitum nostre Maestatis habebat pro valore scilicet annuo unciarum auri 200, sunt post ipsum ejus obitum ad manus nostre Curie rationabiliter, & legitime devoluta, ut inde ipsi nostre Ecclesie Confexoris agamus utiliter, & accomoda faciamus, dictam medietatem, & Castrum pro dicto valore annuo unciarum 200, dictam scilicet medietatem Terre Rutiliani per 100, & ipsum Ca-*

*Castrum Sancti Nicandri per totidem ponderis generalis ad 200 alias uncias ex annuis 400 eisdem de voluntate siquidem, & expresso consensu.*

*Quinimmo ad peticionis instantiam venerabilis in Christo patris Domini Guillelmi Dei gratia Sancti Nicandri in carcere Juliano dejaconi Cardinalis Prioris nunc, & totius Capituli ejusdem nostre Ecclesie agentium siquidem in hoc casu conditionem ipsius Ecclesie opertius meliorem de certa nostra scientia committimus, & ad abundanciorem cautelam ac robur vigoris in antea firmitatis ipsam medietatem, & Castrum cum feudatariis, seu baronibus, hominibus & vassallis, casalibus, fortellitiis, redditibus, serviliis, domibus, possessionibus, vineis, terris cultis, & incultis, planis, montibus, pratis, nemoribus, pascuis, molendinis, aquis, aquarumque decursibus, tenimentis, territoriis, aliisque juribus, jurisdictionibus, & pertinentiis eorum omnibus, que videlicet de demanio in demanium, & que de servitio in servitium ex caussa permutatio-*

 *nis*

*nis ejusdem ipsi nostre Ecclesie Confexoris precise dedimus, donavimus, & tradidimus, ac ex ipsa causa proprii motus instinctu de novo concessimus in Feudum nobile de liberalitate mera, & gratia speciali* (1).

La seconda concessione non dissimile dalla prima è del mese di Aprile del 1306. La figliuola del defunto Anselmo Caprosa non mostrò il titolo nel tempo prefisso. Dunque il Re Carlo dichiarando anche devoluta l' altra metà di Rutigliano, ne fece dono alla Chiesa di San Niccola con la stessa clausola generale. Eccone le parole: *reliquam medietatem ipsius Terre Rutiliani nunc ut predicitur ex caussa pretacta de jure ad manus nostre Curie devolutam cum feudatariis, seu baronibus, hominibus & vassallis, casalibus, fortellitiis, redditibus, servitiis, domibus, possessionibus, vineis, terris cultis, & incultis, planis,* *mon-*

(1) *Fol.* 24 *a t.*, & 25.

*montibus, pratis, nemoribus, pascuis, molendinis, aquis, aquarumque decursibus, tenimentis, territoriis, aliisque juribus, jurisdictionibus, & pertinentiis eorum omnibus, que videlicet de demanio in demanium, & que de servitio in servitium pro valore annuo unciarum auri* 100 *ponderis generalis ad* 100 *alias ex residuis* 200 *eisdem restantibus utique convertendis in cotidianas distributiones easdem percipiendas super juribus memoratis de voluntate siquidem, & expresso consensu: quinimmo ad petitionis instantiam venerabilis in Christo patris Domini Guillelmi Dei gratia Sancti Nicolai in carcere Tulliano dyaconi Cardinalis Prioris nunc, & totius Capituli ejusdem nostre agentium siquidem in hoc casu condicionem ipsius Ecclesie apertius meliorem de certa nostra scientia commutavimus* (1).

Il Capitolo di San Niccola trae *i titoli di sua giurisdizione* dalla clausola generale del primo, e

 del

(1) *Fol.* 32, *&* a. t.

del secondo dono : *aliisque juribus, jurisdictionibus, & pertinentiis eorum omnibus*. Gli crede confermati nel 1711 da Carlo VI. Imperadore, cui espose un mendacio; mentre gli rappresentò quel, che non era: e sul mendacio cadde il Rescritto, di cui queste sono le parole: *dudum pro parte Rev., & venerabilium Prioris, Canonicorum, & Capituli Regalis Ecclesiae Santi Nicolai de Baro citerioris Siciliae Regni juris nostri patronatus fuit Nobis reverenter expositum, quemadmodum ex concessionibus retro Regum praedecessorum Prior, Canonici, & Capitulum habent, & possident Terram Rutiliani, & Sancti Nicandri cum fortelliciis, vaxallis, vaxallorumque redditibus, & cum omnimoda jurisdictione civili, & criminali praeter tres casus, ubi scilicet erit imponenda poena mortis, sanguinis, & exilii, quos Regia Curia sibi reservavit; fuitque ab eisdem Priore, Canonicis, & Capitulo Nobis humiliter supplicatum, ut praefatam omnimodam jurisdictionem, quam ad primas*

*mas dumtaxat caussas civiles, criminales, & mixtas praedicta Ecclesia habet in duobus memoratis Feudis Rutiliani, & Sancti Nicandri etiam ad secundas caussas ejusdem qualitatis, hoc est ad primum appellationis gradum eidem Ecclesiae concedere, & protrahere dignaremur.* L' Imperadore credendo vero quel, che gli si era rappresentato, e che il Capitolo di San Niccola possedeva i due Feudi *cum omnimoda jurisdictione civili, & criminali*, gli accordò la grazia; ma come? Colla clausola riservativa, e condizionata: *veris tamen existentibus praenarratis, ac juribus nostris, aliorumque semper salvis* (1).

Per fine il Capitolo, ed è l'ultima carta presentata, nell'anno 1738 avendo per titolo di compera fatto acquisto della giuridizione criminale, e della Portolania di Rutigliano dal Duca di Noja, che gliene fè vendita, con sua suppli-

 ca,

(1) *Fol.* 35 *ad* 38.

ca, che ſolamente ſi è prodotta, chieſe il Regio aſſenſo ſul contratto. Egli aſſerì che Carlo II. di Angiò concedette il Feudo di Rutigliano ſenza la giuridizion criminale. Soggiunſe che gli Aragoneſi l'accordarono con privilegio ad altrui; onde nacquero reiterate controverſie intorno all'eſercizio. Ed eſpoſe per fine, che nel 1602 il ſacro Conſiglio a due Ruote pronunziò ſentenza *ſpettare al Capitolo anche la giuriſdizione criminale*, *eccettuati li caſi, nelli quali doveſſe imponerſi pena di morte, aſciſſione di membro, e deportazione, li quali ſoli ſpettavano alli nuovi Conceſſionarj del mero imperio*. Ciò non oſtante, le brighe non erano terminate. Quindi per torre di mezzo le liti col Duca di Noja, ch'è Terra viciniſſima a Rutigliano, ſi avvisò farne l'acquiſto. La Camera Reale a' 18 di Novembre del 1738 impartì l'aſſenſo *quoad expreſſa tantum, quatenus tamen rite, rećteque proceſſerint, parteſque tangantur, veris tamen*

*men existentibus praenarratis , naturaque Feudi in aliquo non mutata* (1).

Se coteste carte formino *titoli di giurisdizione* , secondochè il Capitolo di San Niccola declama , si esaminerà nel terzo capo , dove io mostreronne l'inefficacia , la quale per altro qui si conosce a prima giunta. Ma debbo premettere, e rammentare, per torre gli equivoci , le vere teorie , ed indubitate della giuridizion feudale ; poichè so ben io , che i Feudisti hanno scritto a passione , e talvolta con errore nella lor indifferenza . Essi han confusa la Storia de' Feudi , che nacquero in Europa , con la Storia de' Feudi , che sono nel nostro Regno. E di quì vennero dottrine opposte, ed interpretazioni diverse sulla feudale giuridizione . Ben so io ancora quel , che ne scrisse il nostro Pietro Giannone , *quem honoris caussa nomi-*



(1) *Fol.* 40 *ad* 49.

*mino*. Egli la crede annessa in modo a' Feudi, che non mai si separa; e perciò si avvisa, che senza bisogno di privilegio i Baroni sino a' tempi di Alfonso d'Aragona esercitarono la giuridizione civile nelle loro Terre, e Castella, e poi ebbero il mero imperio. Laonde scrive: *non è maraviglia, che le concessioni delle Terre con vassalli portassero con esso loro quella infima giurisdizione, come a loro coerente, e da esse inseparabile, e non il mero imperio, e la giurisdizione criminale* (1). Questo valentissimo uomo, cui per la *Storia civile del Regno* assai si dee di lode, o cadde in fallo, se la crede a fermo *coerente alle concessioni*, o confuse le concessioni semplici, e generali con quelle concessioni, che talora contenevano il *Banco di giustizia*, e la facoltà di creare i Baglivi. Io quindi mostro nel capo, che segue, che nel

(1) *Lib.* 23 *cap.* 5.

nel Regno nostro a' Feudatarj non era tampoco permesso l' esercizio dell' *infima giurisdizione* senza il privilegio netto, e letterale. Non mi s'imputi ad audacia, se prendo a scrivere contra uno Storico di tanto valore, e di somma riputazione. L'amor della causa, e della verità m'impelle; poichè cotesta erronea teoria potrebbe sedurre coloro, cui fa forza la di lui autorità, e qualche dottrina de' Feudisti. Ed è questo il fine vero della mia seguente fatica.

## CAPO II.

*Si mostra l'origine della giuridizione feudale, che non fu mai coerente alle concessioni nel nostro Regno.*

NElla Storia de' Regni di Europa i Feudi ci rappresentano il flagello degli abitatori, o si riguardino i diritti d' ordinario usurpati ne' tempi di anarchia, o la giuridizione surta per la debolezza de' Principi ne' pericoli de' governi. Ci sovvenga che i Germani esercitarono il jus di giustizia, che si dicea *giuridizione patrimoniale*, sopra i servi, i rustici, i villani, e sopra gli uomini ascritti alla gleba. Opina il dottissimo Eineccio, che ad esempio de' Germani surse la giuridizion feudale (1).

Il

(1) *Exerc. de orig., atque ind. jurisdict. patrim.*

Il Signor di Montesquieu nel suo *spirito delle Leggi* è d'avviso, e mostra, che nacque cogli stessi Feudi, cui nelle Gallie fu sempre annessa. Il fondamento della Monarchia de' Franchi fu tale, che la gente subordinata nel militare, altresì era sottoposta nel governo civile. Colui, che per benefizio era investito di qualche Città, Terra, o Villaggio, aveva il diritto di menare alla guerra gli abitanti, e di amministar loro la giustizia. Il jus di protezione, ed il *fredo* formavano una rendita ferace, ed ubertosa. I Capitolari, onde si vietava espressamente a' Ministri del Sovrano reggere giustizia ne' Feudi, ed esigere il *fredo* dagli abitatori, mostrano che la giuridizione intera passava co' Feudi (1).

Quindi fu, che ciascun Regno, in cui surseroi i Feudi, si vide diviso in piccoli Principati, quanti erano i Baroni potenti. Il gran Robertson

(1) *Livr.* 30 *chap.* 17, 18, 20, & 22.

son ne pinge il funesto, e lacrimevole ritratto. Gli uomini de' Feudi ne' tempi di pace, e di guerra eran sottoposti al lor Barone: non ad altri, se non al di lui Tribunale di giustizia potevano essere citati. La giuridizione Regia non oltrepassava i confini del patrimonio della corona. Di quì l' indipendenza de' Fori baronali: di quì l' umanità oppressa. I Sovrani ne conobbero le gravezze: ma era impresa malagevole revindicar con la forza i loro diritti nativi, e sacrosanti.

Nella Francia i Nobili giudicavano dell' alta, e della bassa giustizia: ed il Brussel con molti esempj dimostra, ch' erano diffinitive le loro sentenze, dalle quali a niuno era permesso appellare. Nè di ciò contenti, giunsero a tale, ch' eressero ne' Feudi le *Regalità*, che tutti quasi assorbivano i diritti della prerogativa regale (1). Non

(1) *Traité des Fiefs livr.* 3 *chap.* 11 *a* 13.

Non baſtarono le immunità , che ſi accordarono alle Città molto coſpicue , nè l'ammessione de' Deputati da eſſe ſpediti nelle Aſſemblee generali , per mettere in equilibrio la potenza de' Baroni, ſecondochè narra Boulainuilliers nella *Storia dell' antico governo di Francia* (1) . Coteſii, ed altri ſtabilimenti non furono mezzi efficaci : l'alta Provvidenza fè naſcere un Luigi XI. , che nelle memorie del Comines è deſcritto per la ſtabilità della Monarchia , e delle ſue inviolabili preminenze.

Nelle altre Monarchie feudali la giuridizione fece i medeſimi progressi . Nella Scozia s'innalzò a grado eccelſo , e ſtraordinario (2): e nella Inghilterra , ove i Normanni poi la reſtrinſero in limiti più anguſti , nacquero molte Contee

(1) . *Tom.* 2.

(2) *Hiſtorical Lavvtract. vol.* 1 *tract.* 6.

tee, che si appellavano *palatine*. Il Ministro del Re non avea diritto d' intervenire, nè in di lui nome poteva spedir atto veruno, se non fosse corredato col sigillo di un Conte palatino per quel, che ne riferisce Blackstone (1). Questi Baroni di *Regalità* usurparono anche il jus di richiamare le cause degli abitanti de' loro Stati, se i Tribunali de' Principi avessero preteso esercitar atto di giuridizione; il che nella Legge di Scozia si dicea *dritto di rialdazione*. Era sì frequente l' abuso, che la giustizia era sempre interrotta, ed avvenivano disordini funesti (2).

I Sovrani a prevenire i cattivi effetti, procurarono mezzi diversi; onde vennero *i Messi regali*, ch' esercitavano nelle Provincie un diritto più esteso di quello, ch' erasi usurpato da' Baroni: e dotta-

(1) *Comment. on the Lavv. of England. vol.2.*
(2) *Historical Lavvtract.*

tamente ne differisce in parte il Muratori (1). A grado si giunse ad appellare dalle sentenze dei più potenti. Nel Regno di Aragona si reclamava nelle violenze al *Justiza*, ch' era il giudice supremo (2). Guglielmo il conquistatore Normanno in Inghilterra stabilì un Tribunale fisso nel suo Palagio: ed il secondo Errico dividendo il Regno in sei distretti, destinò i suoi Ministri, che vigilassero per la giustizia a fronte della giuridizion feudale, come lo stesso Blackstone riferisce. Non così nella Germania, dove formidabile potenza sostenne i grandi Vassalli, li quali per l' opinione più che per la forza s' insignorirono della Regalia; ed i Cesari gli riconobbero per indipendenti. Onde l' Imperio diven-

(1) *Diss.* 9.

(2) *Hier Blanca comm. de reb. Arag. apud Script. Hisp. hist. vol.* 4.

venne un aggregato di tante Potenze sotto un Imperadore di elezione.

Secondo queste vedute si è insegnato, che la giuridizione passa col Feudo, cui è *coerente* per sua natura: e parecchi de' nostri Dottori hanno scritto: *si Ecclesiae, ejusque Monasterio concessum sit Castrum, censetur etiam concessa jurisdictio, cum qua merum, & mixtum imperium intelligitur concessum* (1). E quì rammento, che con tai principj Giovan Vincenzo di Anna, e Francesco degli Amici sostennero ne' secoli scorsi la difesa dell' Arcivescovo di Taranto, cui dal gran Ruggiero erasi conceduta la Terra delle Grottaglie con altri Feudi. Ma è cotesto un error madornale secondo la Storia, e le Leggi del nostro Regno. Dunque io quì fisso per un teorema, che necessario fu mai sempre tra noi un privilegio espresso, perchè i Feudatarj dal princi-

(1) *De Ponte decis.* 2.

cipio, in cui nacquero i Feudi, poteſſero eſercitare l' *infima giuridizione*, e 'l mero imperio. I noſtri Normanni, avvertiti per gli eſempj delle altre Monarchie, furono ſommamente geloſi della giuridizione feudale, che a lor arbitrio, e ben di rado permiſero con privilegio, tanto è lungi che paſſaſſe co' Feudi. Leggeſi appreſſo il Du Cange una carta diplomatica del gran Conte di Sicilia in greco idioma, ed è tratta dalla *Italia ſacra* di Ughelli, che io traſcrivo; poichè ci addita la clauſola della Cancelleria Normanna: *Και διδομεν αυτα αδειαν τε εχειν βαγκον, τε κρατειν κριτας, και κρινειν* (1): quel Principe dicea nella ſua carta di conceſſione: *poteſtatem ipſi facimus habendi Bancum, conſtituendi Judices, & judicandi*. Ed haſſi ad intendere coteſta poteſtà comunicata ſol per la ci-

(1) *Gloſſ. in voce Bancus* [illegible]

civile giuridizione; da che il mero imperio era sempre mai riservato al Trono. Ce ne rendono sicuri molti Diplomi, che si recano da Rocco Pirri nella *Sicilia sacra*: uno è dello stesso gran Conte, il quale nella concessione, che fece al Monistero di S. Angelo di Brolo, si espresse così: *ex abundantia nostrae Magnitudinis damus, & concedimus omnia judicia hominum trium Casalium habitantium in Terra Ecclesiae Anza, Lisico, & Sancto Angelo, excepto sanguine, & proditione, quae pertinent custodiae Curiae nostrae* (1). L'altro è di Adelaida di lui vedova, che fu benefattrice del Monistero di S. Maria di Gala, cui dando il *Banco di giustizia* per sua mera liberalità, ritenne la giuridizione criminale: *hoc reservantes ratione Maestatis nostrae, & heredum, & successorum nostrorum, homicidium, & proditionis*

---

(1) *Tom.* 2 *pag.* 2021 *not.* 10.

*nis culpam* (1). Ommetto altri Diplomi Normanni, co' quali si concede *la bassa giustizia* con la clausola riservativa *hoc solum praeservare nostrae Maestati, & nostris successoribus, & heredibus condemnationem proditionis, & homicidii*, come si legge pel Monistero dell'Annunciata (2): e per la Chiesa di San Salvatore in Cefalù si accorda l'*infima giuridizione* per mera grazia, *salvis tamen Regalibus nostrae Maestatis, fellonia videlicet, traditione, & homicidio* (3). Ed è stato cotesto lo stile costantissimo de' Sovrani, che han dominato il nostro Regno, come si vedrà in progresso. Dunque le semplici concessioni de' Feudi non comprendevano giuridizione ne' tempi de' Normanni, li quali furono liberali colle Chiese feudatarie, com'è a ciascun noto per la Storia di que' tempi. Il

(1) *Tom.* 2 *pag.* 2042, & 2043 *not.* 16.

(2) *Tom.* 2 *pag.* 1046 *not.* 17.

(3) *Tom.* 2 *pag.* 800 *not.* 5.

Il valoroſo fondatore della noſtra Monarchia depreſſe i Dinaſti, e nelle noſtre regioni, le quali ora compongono il Regno, abolì le Dinaſtie. I noſtri Dinaſti concedevano altresì per grazie l'*infima giuridizione*, ed altri diritti di Regalia. Rammento che il Conte di Canne nel 1105 donò a quel Veſcovo il Caſale di San Caſſiano col *Banco di giuſtizia*, e col jus di eſigere i tributi, la decima, e la colletta. Il Conte di Andria Goffredo conceſſe la *baſſa giuſtizia* al Veſcovo di Monteverde *praeter criminalia*; *illa vero ſerventur Curiae noſtrae*: ed i Diplomi ſi leggono appreſſo l'Ughelli (1). E Roberto Principe di Capua liberalmente abilitò il Moniſtero di Monte Caſino anche a ſuccedere ne' beni vacanti per teſtimonianza dell'Abbate della Noce (2).

Il

(1) *Tom. 7 pag.* 790, & 805.

(2) *Apud Paul. Diac. lib.* 4 *cap.* 96.

Il gran Ruggiero nel 1140 tenne in Ariano l'Assemblea generale, in cui apertamente disse, ch'egli solo era il Re, e l'unico fonte delle giuridizioni, e delle Regalie. Onde obbligò i possessori, che restarono semplici Baroni, a riconoscere da se ogni diritto, ed a ben servirlo in pace, ed in guerra. La Costituzione *Scire volumus* fu la base del suo Regno nascente: costrinse i Feudatarj a presentargli le rispettive investiture o per la conferma, o per la riforma *auctoritate sui altissimi dominii*: e ne formò un registro distinto (1).

Debellata la potenza de' Dinasti, e divelta l'anarchia, ei come centro, e fonte di tutte le giuridizioni dispose pel governo politico, e civile della giustizia. Ci tramandò Romoaldo Salernitano per memoria de' posteri la notizia del di

(1) *Falcan. apud Murat. rer. Ital. tom.* 7 *pag.* 293.

di lui sistema: *Rex autem Rogerius perfectae pacis tranquillitate potitus, pro componenda pace Camerarios, & Justitiarios per totam Terram instituit, malas consuetudines de medio abstulit* (1). Si notino le parole *per totam Terram*, le quali mostrano che il Re Ruggiero svelse gli abusi del governo dinastico, e riunì nel suo centro tutte le giuridizioni feudali. Di fatti a' Giustizieri appartenne il mero imperio (2). Fu stabilito, che ciascuno di essi dovea scorrere la Provincia, che gli veniva destinata, per decidere le cause, che si proponevano d'ordinario per accuse, o per denunzie, le quali si faceano a voce sotto i Normanni, e che poi Federico volle in libelli sottoscritti dagli accusatori, e querelanti (3). Il Giustiziero procedea col voto del

---

(1) *Apud Murat. rer. Ital. tom. 7 pag. 191.*
(2) *Constit. Justitiarii nomen.*
(3) *Constit. Praesenti Lege.*

del Giudice, che gli si assegnava dal gran Giustiziero, ed indi dal Sovrano in ogni anno (1). L'autorità inerente al Giustizierato era somma; onde i Normanni, e gli Svevi furono avveduti nel conferirlo a persone meritevoli, e giuste. Il primo Re Guglielmo disse, che l'esercizio del mero imperio anche per una sola causa dovea dipendere da se, e non era permesso sotto pena dell' ultimo supplizio trasmettere ad altri a titolo di vicario l'autorità personalmente comunicata; e ne recò la ragione: *cum enim caussa singularis, quae criminalis sit, ab aliquo aliis regulariter committi non possit, multo minus praedictarum caussarum universitas poterit delegari* (2). Quindi segue, che niun Barone avea parte del mero imperio, nè per minima causa tampoco nel suo Feudo; ancorchè gli fosse conceduto *il Ban-*

(1) *Constit. Iustitiarii per Provincias*.

(2) *Constit. Officia, quae personis*.

*Banco di giustizia*, che riguardava *l'infima giuridizione*, e non altro.

Passo all'uffizio del Camerario, il qual'era il solo Magistrato civile nel ripartimento, che gli si affidava per l'amministrazione della giustizia. Egli creava in ogni anno il Baglivo per l'esercizio della giuridizione in ciascun luogo, sia Città, Terra, ò Villaggio, e gli destinava l'assessore, cioè il Giudice, ed il Notajo per gli atti (1): *haec autem jurisdictio*, scrive il Reggente Moles, *non erat propria Bajulorum, sed erat jurisdictio residens in persona ipsius Camerarii, quae transibat in Bajulum sub Banco justitiae* (2). Al Baglivo dunque apparteneva il jus di conoscere, e di giudicare tutte le cause civili, eccetto quelle de' Feudi: provvedeva di tutore i pu-

(1) *Constit. Magistri Camerarii.*

(2) *De offic. Bajul.* §. 9 n. 23.

pupilli (1): incarcerava i rei, per rimettergli al Giustiziero; conoscea de' danni dati: esigeva il jus nelle sentenze (2): imponeva le assise a' comestibili: bandiva i territorj, e le foreste (3): procedea contra i gabelloti, e conduttori di pesi, e di piazze (4): in breve l'intera giuridizion civile si esercitava da' Baglivi, che il Camerario creava, come il Re Guglielmo si espresse colle parole: *ad eos cognitio ex jurisdictione, vel mixto imperio partium, seu veteribus Legibus, & nostris Constitutionibus demandatur* (5). Si legga la Costituzione *Magistri Camerarii*, e si ci troverà, che il Baglivo si destinava dal Camerario *per loca quaelibet*. Si rifletta inoltre sulle al-

(1) *Constit. Locorum Bajuli.*

(2) *Constit. Cum circa.*

(3) *Constit. Ad officium Bajulatus.*

(4) *Constit. Auctoritatem.*

(5) *Constit. Magistri.*

altre parole, che ſono: *ex parvis autem civitatibus, locis, & municipiis, in quorum ſingulis Bajulus, unus Judex, atque Notarius ſunt neceſſarii, petentibus juſtitiam ſubminiſtrent*. E finalmente ſi conſideri la carica de' Camerarj, cui era preſcritto ancora: *Bajulorum proceſſus per ſingulas civitates, & loca frequenti diſcuſſione perluſtrent*. Or se anche *in parvis locis* il Baglivo era deſtinato dal Camerario, con franchezza io deduco, che i Baroni non avendo il jus di crearlo ne' loro Feudi, *l'infima giuriſdizione* lor non apparteneva, purchè non aveſſero per privilegio eſpreſſo il *Bancum juſtitiae*; mentre in queſto caſo il potevano eleggere per l'eſercizio in nome del Re, e 'l Baglivo proventava per eſſo loro; ed è quel *partium* di Guglielmo, cioè di coloro, cui ſi era eſpreſſamente donato il *Banco di giuſtizia* per ventura.

I Normanni se furono geloſiſſimi del mero imperio, ebbero altresì a cuore la *baſſa giuſtizia*. La do-

donavano talvolta col Feudo espressamente a qualche gran Barone del lor sangue, e di merito insigne; ma era un dono assai raro. Il buon Guglielmo impalmando la figliuola di Errico II. Re d' Inghilterra, le donò Siponto, ed altre Città, e Terre *cum omnibus justis*, *tenimentis*, *&* *pertinentiis earum*; ma non le concesse la civile, nè la giuridizione criminale, che ritenne per se, e pe' suoi successori, *ita quidem*, *ut ipsa Regina uxor nostra omnia semper recognoscat ab heredibus nostris*, *nostra ordinatione in Regnum succedentibus*. Giovan Cristiano Lunig ne trascrive il Diploma (1). Or se ad una Regina consorte quel buon Re fu liberalissimo nella concessione di tanti Feudi, ed avaro anche della *bassa giustizia*, ben si argomenta, ch'erano pochi que' Baroni, che godevano di tale diritto.

E

(1) *Tom. 2 de reb. Sic. diplom.*

E che dirò degli Svevi? Costoro non degenerarono in nulla dai Normanni: ed a conferma di ciò adduco un Diploma tra i molti, ed una Legge dell' immortale Federico. Questo Imperadore, e ad un tempo nostro Re alla Certosa di San Stefano in Calabria donando *l'infima giurisdizione*, come disse? *Concedimus insuper eisdem Fratribus de hominibus, & vassallis eorum Bancum justitiae*. Io non intendo, perchè l' accordò con parole assai espresse, s'era *coerente alle concessioni*. Egli ne fu molto geloso a similitudine de' suoi Predecessori; sicchè colla Costituzione *Cum satis* prescrisse: *tam in civilibus, quam in criminalibus causis Officiales tantum a nostra Maestate statutos, vel de mandato nostro Magistros Justitiarios, Camerarios, Bajulos, & Judices ubique per Regnum nostrum volumus esse*. La particella *tantum* che mai dimostra? Mostra di certo, che i Ministri dell'alta, e della bassa giustizia erano da lui solo destinati. E l'altra

tra

tra *ubique* per quali luoghi s' intende? In se contiene tutte le popolazioni. La di lui commendevole voce fu mai sempre questa: *Nos sumus Domini personarum*. Per la qual cosa ordinò a' Baroni, ed a' Prelati, che non osassero usurpar le giuridizioni ne' loro Feudi; essendo particelle del suo augusto Trono, ed ornamento del suo diadema: *ea, quae ad speciale decus, & merum imperium Celsitudinis nostrae spectare noscuntur, per praesumptiones illicitas volumus a nemine usurpari* (1). Ed è notabile quel, che il Capecelatro racconta nella *Storia del Regno*, ch' ei privò Monte Casino di tal diritto, benchè con privilegio Errico di Svevia suo Padre lo avesse conceduto (2).

Corrado di lui figliuolo mantenne sempre unite alla sua Corona l'una, e l'altra giuridizione, e pri-

(1) *Constit. Ea, quae.*

(2) *Part.* 2.

e privonne qualche Feudatario, che l'aveva estorta con modi scaltriti, o la possedea per dono. Egli tolse anche a Manfredi, suo fratel naturale, il mero imperio su i Feudi, ch'e' tenea per privilegio di Federico, ed a bistento gli permise la sola giuridizione nelle cause civili: *subtracta sibi mera imperii potestate*, scrive il Jansilla, *quam ex concessione Patris Imperatoris habuerat, ut Princeps non nisi in civilibus tantum jurisdictionem in Principatu ipse retineret* (1).

Lo stesso sistema fu altresì osservato nel governo degli Angioini. Nell'Archivio della Regia Camera è registrato il Diploma del primo Carlo di Angiò, il quale concedendo a Carlo, suo figliuolo, e successore nel Regno, il Principato di Salerno, ed altre Città, e Terre, gli conferì espressamente la giuridizion civile, e pel mero imperio disse: *retentis Nobis causis crimi-*

*na-*

(1) *In vit. Frider., Corr., & Manfr.*

*nalibus , pro quibus corporalis poena mortis videlicet , vel amissionis membrorum , aut exilii debebit inferri ; in omnibus , & singulis Terris , & locis ipsis , excepto in Salerno , quam Civitatem sibi concessimus cum stratipotia Civitatis ipsius exercendae ibidem , prout exerceri hactenus consuevit* (1). Marino Freccia fa parola di cotesto Diploma , e dice che per grazia singolare fu accordato il mero imperio *intra circuitum tantum murorum Civitatis , & non ultra ; & hoc propter titulum suae dignitatis* (2).

Ho letto anche nell' Archivio , che lo stesso Carlo I. espressamente concesse la giuridizione civile al Conte di Brenna , e di Lecce . Costui pretese poi , che la concessione fosse pur comprensiva della criminale : e 'l Re rescrisse al



(1) *Regest. concess. a seren. Reg. Car. I. fact. an.* 1269.

(2) *Lib. 2 auctor. 2 n. 21.*

Giustiziero di Puglia con queste parole : *id est incredibile; quia in singulis concessionibus Terrarum per nostram Excellentiam factis omnia criminalia nostre sunt Curie reservata* (1).

Lo stesso Carlo II. di Angiò nell' anno 1308 confermando alla Principessa sua nuora, e moglie di Filippo, che fu Principe di Acaja, e di Taranto, e Dispoto di Romania, la Terra di Genosa, Palagiano, Laterza, e Girifalco, nel Diploma non mutò la riserva del mero imperio : *retentis etiam Curie nostre in Terra, seu Castro, & Casalibus antedictis causis criminalibus, pro quibus corporalis pena mortis videlicet, vel amissionis membrorum, aut exilii debebit inferri* (2).

Dopo la morte del secondo Carlo il Regno fu involto in discordie, ed i Baroni ne profittarono, ed oh quanto! Essi godendo della libera-

li-

(1) *Regest.* 1275. *L. A. fol.* 99.

(2) *Regest. Car. II. L. C. fol.* 40.

lità di Roberto, ottennero in dono *Titoli*, *Castella*, *e Feudi con giurisdizioni*. Angelo di Costanzo l'attesta nella *Istoria del Regno di Napoli* (1). Ognun sa la famosa controversia tra Roberto col Re di Ungheria suo nipote, e la guerra con Errico VII. di Svevia, e con l'Imperador Lodovico il Bavaro. Sono note le turbolenze per Carlo di Durazzo, che pretese il Regno, e vinse. Dal Capitolo *Item quod Justitiarii* si scorge, che da' Baroni potenti si era usurpata la giuridizione feudale; onde fu prescritto: *mandent Comitibus*, *& Baronibus*, *quod ipsi non debeant exercere merum*, *& mixtum imperium in Terris ipsorum*. Ladislao di lui figliuolo ebbe Luigi di Angiò per competitore, il quale rimase vinto coi Sanseverineschi. Fu debole la Regina per la di lui assensa nella guerra cogli Ungari contra il Re Sigismondo. E la seconda

B 2 Gio-

(1) *Lib.* 6.

Giovanna, la quale fu in maggiori disturbi o per debolezza, o per raggiri, vide altresi usurpati titoli, e Terre. In tali circostanze però le concessioni erano con la solita riserva del mero imperio, ed espressamente si concedea talvolta il *Banco di giustizia*. Il Mazzella osservò nell' Archivio, che Giovanna I. concesse a Niccola della Marra la Città di Barletta, ed altri Feudi, e per privilegio *il civile secondo l' usanza di quelli tempi, che il Re si riteneva sempre la giurisdizione criminale* (1). Indi per le calamità de' tempi a Giovanna II. convenne concadere a parecchi Baroni, de' quali si avea bisogno per ventura, l' uffizio di Capitano solamente a vita ne' loro Feudi col jus del mero, e misto imperio; e Matteo degli Afflitti ci assecura così: *ego vidi aliqua privilegia concessa aliquibus Comitibus, & Baronibus, per quae apparebat, quod Regina facie-*

*bat*

(1) *Regest. an.* 1352.

*bat eos Regios Capitaneos ad vitam cum mero, & mixto imperio in Terris eorum* (1).

Il Moles fu perito, e versatissimo nella lettura delle carte registrate nell'Archivio della Regia Camera; e perciò scrive con asseveranza, ch'era stile costantissimo la espressa riserva del mero imperio: *ex Regestis Caroli I., & sequentium Regum apparet, quando Feuda concedebantur, erat Regi reservata cognitio caussarum criminalium, ubi poena mortis, membri abscissio, vel exilii poena debebat inferri* (2); e pur era presso i Principi concedenti l'*infima giuridizione*.

E perchè non si creda, che cotesta clausola riservativa contenesse solamente i casi riservati, e non tutta la potestà del mero imperio, ricordo quel, che lesse il Reggente de Marinis

 pel

(1) *Ad Const. Ea, quae.*

(2) *De jur. bajul.* § *9. n. 45.*

pel Vescovo di Cassano . Costui sol esercitava la giuridizione civile nelle Terre di Mormanno, e Trebisacce , ed era del Re la criminale , i di cui Ministri restrinsero al Prelato il diritto in angustissimi cancelli . Onde nell'anno 1433. fu uopo ricorrere a Luigi di Angiò figlio adottivo della seconda Giovanna , e Duca di Calabria, che sotto il di lei nome regnava. Il Rescritto fu questo : *secundum Regni Constitutiones Ecclesiarum Praelati Justitiariatum non habent, criminum cognitionem ad Curiam nostram pertinere , scilicet latrociniorum, magnorum furtorum , fracturae domorum, insultus excogitati, incendiorum , incisionum arborum fructiferarum, & vitium, vis mulieribus illatae, duelli, criminis laesae Maestatis , armorum molitorum , defensarum impositarum contemptarum ab aliis , vel pro aliis ab eisdem , & generaliter omnium criminum , de quibus convicti poenam sui corporis , vel membrorum mutilationem su-*

*sustinere deberent* (1). E pur i nostri Dottori han sostenuto, che la giuridizion criminale solo è comprensiva *illorum delictorum poenam merentium mortis naturalis, civilis, & membri mutilationis*, come nota lo stesso Reggente. Erasi adottata la massima ne' secoli caduti: *concesso Castro simpliciter, intelligitur concessa jurisdictio, merum, & mixtum imperium*, eccetto le pene atroci espressamente riservate: massima, la quale da se cade per le cose finora esposte, e per quelle, che dirò in progresso.

I nostri Scrittori non sono d'accordo sul tempo, in cui prodigamente, e d' ordinario fu conceduto il mero imperio. Non si dubita per punto di Storia, che i Feudatarj l'implorarono nel parlamento, che si tenne a'28 di Febbrajo del 1442 in occasione, che Alfonso I. dichiarasse legittimo successore del Regno Ferdinando suo figliuol naturale. Nelle Grazie, e Capitoli

 que-

(1) *Observat. ad dec.* 85 *Revert.*

questa fu la loro supplica: *item sia confirmato a tutti li Baruni lo mero, e mixto imperio* (1). Ma qual fu il Rescritto? *Placet observari facere privilegia jurisdictionum concessarum*. Dunque la grazia fu per coloro, che aveano le concessioni espresse. Altra liberalità si aspettava dal Baronaggio in quell' incontro. Ben pochi erano i Baroni, che vantavano il privilegio espresso, per restar col *placet* confermato. Sicchè a' 9 di Marzo dell' anno medesimo lor riuscì ottenere un secondo *placet* semplice, e generale: ma fu senza profitto; poichè in progresso si vide, che fu necessaria la concessione specifica, e letterale.

Ed in vero nel 1450 lo stesso Alfonso l'accordò espressamente con privilegio a Francesco Carrafa *in capitaniam* sopra la Torre del Greco, Portici, e Resina per la di lui vita, e per uno de' figliuoli di quel Feudatario. Ferdinando poi nel 1458 l'estese a' di lui eredi, e successori, co-

(1) *Tom. 1 cap. 9.*

come offervò il Galeota (1). Inoltre Ferdinando medesimo di Aragona nel 1460 fece vendita di Castellamare del Volturno *cum Castro* alla Città di Capua; ed anche per privilegio fè dono del mero, e misto imperio, come il Summonte trasse da quella Cancelleria (2). E per farla finita, io leggo in altro Diploma da Ferdinando spedito a favor de' Capuani sopra Calvi: *esse volumus cum omnibus suis villis, oppidis, casalibus, & habitationibus, in eis juribus, JURISDICTIONIBUS, Banco justitiae in civilibus*, e continua la clausola generale *cum terris cultis, & incultis, pratis &c.*: e si trascrive da Zona nelle Memorie istoriche dell' *antica Calvi* (3).



(1) *Lib.* 1 *controv. in dec. ad controv.* 53, *art.* 3.

(2) *Lib.* 6.

(3) *Cap.* 3.

Di qui vengono due conseguenze. La prima è che non ostante il *placet* di Alfonso, a' Baroni, che non han privilegio espresso, è negato l'esercizio del mero imperio. La seconda è, che la parola *jurisdictionibus*, che si trova nelle clausole generali, non opera per nulla, se non è letteralmente donato il *Banco di giustizia*. A Capua sarebbono bastate le due parole di Ferdinando *juribus*, *jurisdictionibus*; ma di necessità furono apposte le altre *Banco justitiae*.

E come no, se Carlo V. Imperadore il prescrisse? In tempo, che con la sua presenza felicitava il Regno, dichiarò nell'anno 1536 che la clausola generale, che leggesi nelle investiture de' Feudi, non produce altri diritti, se non quei di proposito, e letteralmente conceduti: *talis clausula de antiqua hujus Regni citerioris Siciliae consuetudine, & stilo procedit: nec debet privilegium, aut concessio aliquid ultra concedentis intentionem inducere* (1).

E con-

(1) *Pragmat.* 16 *De Baron.*

E con questa vigilanza paterna, e sovrana decise della giuridizione feudale a questo modo: *prohibemus etiam Barones, & alios utiles Dominos, ut non exerceant merum, aut mixtum imperium, aliamve jurisdictionem, aut exerceri mandent, nisi quatenus eis virtute suorum privilegiorum, vel legitima praescriptione liceat: qui secus fecerint, usurpatae jurisdictionis eos crimen incurrere* (1).

Questo accortissimo Monarca non giovò al Baronaggio colle parole *vel legitima praescriptione*; da che sapeva che non si prescrivono le Regalie, e sapea che i Baroni sono stati mai sempre nella mala fede per la Storia del Regno: *sunt enim*, diceva il Reggente de Marinis, *in Regno Barones, salva pace bonorum, tot lupi rapaces* (2). Del resto qualunque controversia oggi è risoluta colla Borbonica legislazione. L'augusto Padre del Re nostro



(1) *Pragmat.* 8 *eod.*

(2) *Lib.* 1 *res. jur. cap.* 213.

volle con sua Prammatica: *i Possessori de' Feudi altri diritti non possano pretendere, se non quelli, che sono stati loro espressamente accordati, abrogando qualunque consuetudine, giudicatura, o interpretazioni de' Dottori in contrario* (1). E la consuetudine non è forse una prescrizione? Anzi ha forza di Legge; e pur è abrogata. E se ciò non basta, dee bastar il comando del Re, che col suo Dispaccio da me nel principio trascritto vuole il privilegio speciale, e non i possessi, ch' egli appella *abusivi*.

So che nel nostro Foro le cause della giuridizione feudale si sono piuttosto trattate co' sentimenti de' Dottori, che colla Storia, e con le teorie della natura imprescrittibile del Principato. Quindi sono surte dottrine tra loro contrarie, e distruttive. Leggo ne' *Preludj feudali* di Giuseppe de Rosa questa massima, che poi adottò il Giannone: in

(1) *Pragmat. 42 De Feud.*

*in quocumque Castro, vel Oppido inesse solet quaedam jurisdictionis species, quam infimam dicimus, quae olim de jure communi per minores Magistratus, qui locorum defensores vocabantur, exercebatur, quae consistebat in cognitione caussarum civilium cum aliqua partecipatione mixti imperii. Hinc est, quod haec jurisdictionis species in Castri, vel Oppidi concessione semper inclusa censetur; quia semper Castro, vel Oppido necessario cohaeret, & ab eo videtur inseparabilis* (1). Ma la trovo evidentemente contraria alla Storia; giacchè a' Difensori de' luoghi, ch' erano Magistrati secondo la polizia Romana, succedettero i Baglivi, sin da che surse la Monarchia. Ne sia testimonio lo stesso Pietro Giannone, il quale scrive: *in luogo di questi Difensori, secondo avvertì a proposito Andrea d' Isernia, succederono poi nel nostro Regno i Baglivi de' luoghi, li quali conoscevano delle cose*

 ci-

(1) *Lect.* 2 *n.* 12.

*civili, de' furti minimi, de' danni dati, de' pesi, e misure, e di altre cause leggiere, e di picciolo momento* (1).

Per contrario leggo nel gran Cujacio l'altra dottrina: *jurisdictionem non sequi alienationem, nisi nominatim dictum sit; nihil enim commune habent Feuda cum jurisdictione: & in generali sermone ea, quae nobis cariora, & pretiosiora sunt, non continentur* (2). E la trovo uniforme alla nostra Storia, alle Leggi del Regno, ed alla volontà de' Principi concedenti, cui fu sempre gelosa, e cara la giuridizione feudale.

Finalmente leggo nel Montano: *concesso Comitatu, Regalia non transire: & si aliqua Regalia concessa sint, reliqua non dicentur concessa; quia stricte interpretanda est concessio Regalium. Sic Afflictus docuit. Sextinus addit, Regalia non transire etiam ex*

(1) *Loc. cit.*

(2) *In lib. 2 Feud. tit. 19.*

*ex verbis generalibus , scilicet* cum omni jure , quod Princeps ibi habet ; *& citat complures Doctores . Haec enim clausula est major , quam clausula* cum juribus , & pertinentiis suis *ob dictionem illam* omni ; *& nihilominus non includit Regalia . Multo minus includere debet clausula* cum juribus , & pertinentiis suis . *Et bene quidem ; quia Regalia sunt specialia Regnantium annexa Coronae ad decus Reipublicae , & sic sunt majoris dominii distincta a caeteris bonis fiscalibus , quia Regi competunt privative ad Subditos* (1) . E trovo cotesta teoria concorde altresì colla Storia, colla Prammatica di Carlo V., e de' suoi Antecessori, e secondo la natura del Principato.

In questo conflitto quale sarà la norma per l'esame delle carte presentate dal Capitolo di San Niccola ? Non le dottrine de' Forensi ; perchè rendono arbitrarie le decisioni . Non le autori-

B 8 tà

(1) *De Regal. voc. argentariae.*

tà degli Storici; perchè pochi lessero i Diplomi, onde nasce la Storia indubitata. Non le interpretazioni delle nostre Leggi; perchè nacquero ne' tempi oscuri, quando le formole *pregnanti* si riputavano titoli di diritti, e di giuridizioni. Sarà di norma sicurissima la voce del Re, Signor nostro, la qual'è questa: *è massima fondamentale della Sovranità di non potersi supplire per equipollenza, e congettura il necessario atto della Sovranità, ovunque si trattasse di qualunque genere di concessione, ma dovère tal atto essere chiaro, espresso, pensato, ed emanato solennemente dal Trono. Con qual Dispaccio resta per punto generale ordinato, che tutto quello, ch'è Regalia, non si possa supplire nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza, ma dev' essere solenne, e nella forma specifica, e vedersi ocularmente, originale, e nudo* (1). Questa è la Legge

(1) *Pragmat.*

ge, che corrisponde alla Storia da me additata: questa è la voce, che non differisce dagli antichi stabilimenti: ed è questa la polizia, che rinnova il sistema del primo fondatore del Regno, e degli altri Monarchi successori.

Posto ciò; so grado all' esame delle carte, che sonosi presentate dal Capitolo di San Niccola di Bari. Egli pretende, che la causa si decida con le teorie delle formole *pregnanti*; poichè conosce, che gli mancano le concessioni espresse. Passò quel tempo, che il Foro non attese la Storia, nè le massime vere della Regalia.

*Tantum aevi longinqua valet mutare vetustas.*

## CAPO III.

*Si esaminano le carte del Capitolo, e si mostra che gli manca il titolo per la giuridizione.*

LE concessioni di Carlo II. di Angiò sono due: nell'una, e nell'altra quel pio Monarca ritenne i diritti di Regalia, e nominatamente il mero imperio, come si costumava. Le parole sono: *retentis etiam Curie nostre in medietate*, cioè di Ruffigliano, *& Castro*, cioè Sannicandro, *causis criminalibus, pro quibus corporalis pena, mortis videlicet, vel amissionis membrorum, aut exilii debebit inferri*. Dunque il Capitolo non ha la giuridizione criminale in forza de' due Diplomi, che ha esibito.

Veggasi, se gli fu conceduta la civile. Io non ce la trovo; poichè non ci è parola del *Banco di giu-*

*giustizia*, nè di espressioni, onde si possa dedurre almeno in vigor di formola *pregnante*, come dicevano i Dottori. Ci si legge solamente la clausola generale, che qui ripeto: *ipsam medietatem, & Castrum cum feudatariis, seu baronibus, hominibus, & vaxallis, casalibus, fortellitiis, redditibus, servitiis, domibus, possessionibus, vineis, terris cultis, & incultis, planis, montibus, pratis, nemoribus, pascuis, molendinis, aquis, aquarumque decursibus, tenimentis, territoriis, aliisque juribus, jurisdictionibus, & pertinentiis eorum omnibus, quæ videlicet de demanio in demanium, & quæ de servitio in servitium ex causa permutationis ejusdem &c.* Il Capitolo trova in cotesta clausola generale la parola *jurisdictionibus*: ed essendo di numero plurale, l'intende per le due giuridizioni sopra Rutigliano, e sopra Sannicandro.

Reco io più risposte. La prima è questa. La metà di Rutigliano rimase senza dubbio alla figliuola di Anselmo Caprosa. Secondo il sistema sto-

storico da me su esposto nell'altra metà o Carlo concedente doveva esercitare la giuridizione civile, o la posseditrice Feudataria, se ne avesse ottenuto il diritto nella investitura. Nell'uno, e nell'altro caso sopra Rutigliano, che restò *indiviso*, sarebbono stati due Ministri della giustizia civile, cioè uno eletto dal Capitolo secondo la sua ipotesi, e l'altro dal Re, o dalla Feudataria Caprosa. E non è questo un assurdo? Dunque la parola *jurisdictionibus* è parte della clausola generale, come sono molte altre, e spezialmente *montibus*, *aquis*, *aquarumque decursibus*. Nella Peucezia non si hanno idee di monti, di fiumi, nè di corso di acque. Il sito, e 'l clima è a ciascun noto, senza che altro io dica.

La seconda è questa. Il Re Carlo permutando poi l'altra metà di Rutigliano, si valse della stessa clausola generale; ed in conseguenza si leggono le medesime parole *aliisque juribus*, *jurisdictioni-*

*bus*

*bus* ; *& pertinentiis eorum omnibus* . Or essendo il nome *jurisdictionibus* anche del numero del più, io domando : il Sovrano di quali giuridizioni pensò parlare ? Non per Sannicandro ; mentre l' aveva interamente donato . Non di una metà di Rutigliano ; da che altresì l' avea conceduta nella ipotesi del Capitolo con giuridizione. Dunque si doveva esprimere col numero del meno, per trarsi una congettura di privilegio espresso . E quì formo io questo dilemma : o nella prima concessione gli fu dato il jus di giustizia civile per intero ; ed in questo caso era inutile la parola *jurisdictionibus* nella seconda : o fu dato per metà nella prima ; ed in questo altro caso segue l' assurdo , che due Ministri sopra la stessa popolazione *indivisa*, come dicesi nel Diploma, avrebbono esercitata la giuridizion civile . E' forza dunque conchiudere, che *jurisdictionibus* è parte di clausola generale.

La

La terza risposta è questa. Ne' Diplomi Normanni, e ne' successivi la giuridizione civile si accordava coll' espresse parole *Bancum*, *& Judicem*, ovvero colle altre *Bancum justitiae*, o colla formola *cum Banco*, *& jurisdictione in civilibus*. Nelle due concessioni del Re Carlo la voce *jurisdictionibus* è relativa chiaramente alle altre *aliisque juribus*, che sono senza dubbio parole vaghe, e di clausola generale. E quindi è, che secondo la vera teoria non forma il titolo specifico, e letterale, come si ricerca.

La quarta risposta si rende dallo stesso Carlo Monarca. Egli col Santuario di San Niccola fu liberale: e pur nel primo Diploma espressamente affidò il governo de' due Feudi al Tesoriere di quella Chiesa in qualità di amministratore delle sole rendite: *tam presens, quam ceteri successive futuri medietatem ipsam*, cioè di Rutigliano, *& Castrum*, cioè Sannicandro, *cum hominibus*, *juribus*, *& pertinentiis suis pro ipsa nostra* pro-

*procurent & administrent Ecclesia*. Ov' è la giuridizione? Tra quel *juribus*, e le altre tre parole *& pertinentiis omnibus* è ommessa la voce *jurisdictionibus*: almeno dovea dopo quel *administrent Ecclesia*; soggiugnere *& justitiam faciant*, come in altre carte trovasi scritto; sebben Carlo Dufresne nel suo *Glossario* non le abbia per un sinonimo del *Banco di giustizia*. Fu solamente situata la parola *jurisdictionibus* nella clausola generale. E perchè? Appunto ch' è parte di quella; ed in conseguenza la Prammatica di Carlo V. non l'ha per conceduta.

L'ultima risposta nasce dal Diploma istesso. Il divoto Sovrano riservò a se molti diritti di Regalia, che descrisse nominatamente, e soggiunse: *salvis nihilominus omnibus, & singulis aliis, que juxta praedicti Regni consuetudinem Nobis pro ipsis, vel de ipsis medietate, & Castro majoris dominii ratione debentur, prout ea habemus, & habere debemus in Terris, & locis aliis dicti Regni*. Or

la

la giuridizione civile di certo è uno de' diritti eminenti della Sovranità. I Pubblicisti non ne disconvengono: e sol che si legga l'Eineccio (1), che gira per le mani di tutti, ognuno rimarrà convinto. Ma nel Diploma ci è la riserva di tali diritti. Dunque il jus della civile giustizia fu anche riservato. E si aggiunga, che quel *juxta Regni consuetudinem*, e vie più quelle parole *in Terris, & locis aliis* debbono essere significative di qualche cosa. Ma lo stile generale del Regno era, che in ogni Biccicocca *in parvis locis*, come ho mostrato, la giustizia si amministrava da' Ministri del Re, e che a qualche gran Barone si concedeva il *Banco di giustizia*. Dunque parmi che dallo stesso Diploma nasce la ragion fiscale.

Sento che si oppone così: la riserva espressa del mero imperio mostra, che fu conceduto il civi-

(1) *De jur. nat., & gent. lib. 2 cap. 8.*

vile, in caso contrario espressamente si sarebbe riservato ancora. Rendo due risposte, e la prima è di Storia. In tutti li Diplomi de' Normanni, degli Svevi, e degli Angioini, per formola o di Cancellaria, o per volontà de' Principi era sempre riservata con espresse parole la giuridizione criminale: non così praticavasi per la civile, quantunque non si concedesse. E quì rammento quel, che ne osservò il Moles: *ex Regestis Caroli I., & sequentium Regum apparet, quando Feuda concedebantur, erat Regi reservata cognitio causarum criminalium*. Segue forse, che tutte le concessioni de' Feudi fatte dall' augusta Casa di Angiò, e da' Principi antecessori contenessero il jus della giustizia civile per cotesta riserva? Il Calandrino del Boccaccio non argomenterebbe a questo modo. Ho io mostrato, che nettamente si ricercava la concessione, e con termini non equivoci, nè generali.

Rispondo anche per diritto. Trattasi di causa, che in-

interessa la Regalia, e sarà forse di esempio. Secondo l'ipotesi del Capitolo, la giuridizione si spigola, e si argomenta nel caso nostro; ma non si dimostra. Or io lo saluto col comando del Re: *la giurisdizione dee nascer da speciale concessione, o privilegio*. Dunque non giovano più le formole *pregnanti*, nè le clausole generali. E lo saluto in fine colla Legge, che costituisce per punto generale la norma: *tutto quello, ch'è Regalia, non si possa supplire nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza.*

Conchiudo in poco: il Capitolo di San Niccola non può trarre suo diritto dalla Storia; poichè la giuridizione civile non è *corrente* alle concessioni. Nol può dedurre dai due Diplomi; perchè non basta la *congettura*, nè *l'equipollenza*. E nol può ripetere da prescrizione; da che non si supplisce *per tempo*. Dunque si presti pazienza di sol offerire a Dio i santi sacrifizj nella sua Chiesa, di attendere alla veneranda salmo-

mo-

modia, ed a santificare; e nella Città di Ruiglia-
no si contenti esigere le sole rendite vere, e non abusive, nè usurpate, per le quali pendono in lite le gravezze. La giuridizione intera senza dubbio è del Re, che dee destinar i suoi Ministri.

Passo all'esame della conferma, che nel 1711 ne fece Carlo VI. Imperadore. Sono breve; giacchè parla da se la cosa. Il Capitolo mentì nella supplica, in cui disse, che possedeva i due Feudi *cum omnimoda jurisdictione civili, & criminali praeter tres casus*. Chi glie l'avea conceduta? Come n'era stato investito? Il disse apertamente: *ex concessionibus retro Regum praedecessorum*. Mostri le concessioni, e gli varrà la conferma. Ma se non le presenta, la grazia è condizionata *veris tamen existentibus praenarratis*, come si spiegò l'Imperadore.

E qui hassi a por differenza tra le conferme, che contengono il privilegio confermato, e le con-

fer-

ferme, che si fan sulle suppliche, senza che il privilegio si esibisca. Nel primo caso perchè il Sovrano il legge, e l'esamina, giova la conferma, e la grazia *de certa scientia* si concede senza il *veris tamen existentibus praenarratis*. Non giova nel secondo; poichè il Principe conferma in fede di colui, che implora. E perciò somiglievoli grazie hanno annesse per Legge la condizione *si preces veritate nitantur*. Opportunamente cade in concio lo stabilimento dell' Imperador Leone, il qual è questo: *universa Rescripta sive in personam precantium, sive ad quemlibet Judicem manaverint, quae vel adnotatio, vel quaevis pragmatica sanctio nominentur, sub ea conditione proferri praecipimus*, si preces veritate nitantur: *nec aliquem fructum precator oraculi percipiat impetrati, licet in judicio adserat veritatem, nisi quaestio fidei precum imperiali beneficio monstretur inserta* (1). Mol-

(1) *L. 7 Cod. De div. Rescript.*

Molto meno può valere al Capitolo l'altra giurisdizione criminale, che nell'anno 1738 gli vendè il Duca di Noja. La vendita è vie più difettosa. E qual Sovrano concesse al Duca il mero imperio? Ci sovvenga che l'alta giustizia sempre appartenne al Giustizierato: che fu in ogni tempo la gelosia de' Regnanti: e che se gli Aragonesi furono liberali, pur la concedevano con particolare privilegio, ed espresso: *per specialia privilegia*, dice Matteo degli Afflitti, *& sic alii Reges confirmaverunt* (1). Carlo V. colla sua Prammatica ne vietò a' Baroni l'esercizio: *non exerceant, nisi quatenus virtute suorum privilegiorum liceat*. Ed il Re, Signor nostro, ha espressamente comandato col suo Dispaccio *non potersi li privilegj giurisdizionali in verun altro modo giustificare, se non colla esibizione delle originali concessioni*.

Il

(1) *Ad Constit. Ea, quae*.

Il Capitolo di San Niccola fu, ed è il possessore del Feudo. Come il Duca di Noia ci ebbe il mero imperio? O per privilegio, o per usurpazione: e questo dee la Regia Camera esaminare con accuratezza. L'assenso della Camera Reale sulla vendita fu anche *quoad expressa tantum*, *& veris existentibus praenarratis*. E' dunque un accessorio condizionato. Chi vende suo diritto, uopo è che lo abbia; ognuno in caso contrario venderebbe quel, che non gli compete. Il Principe di certo è l'unico fonte, ed è l'arbitro delle giuridizioni; dunque dee produrre il titolo legittimo, ed efficace colui, che asserisce goderle o per oneroso acquisto, o in dono; *alias debet declarari*, *quod abstineat*, diceva il Moles (1). Ma nè il Capitolo lo ha presentato, nè il Duca di Noja il produrrà per ventura. Il decreto dell'anno 1602, che si enun-

cia

(1) §. 14 *q.* 1.

cia nella supplica, nè all'uno, nè all'altro può giovare; mentre il Fisco, ch'era l'interessato, non fu inteso, nè la Città nel litigio ebbe parte, o scienza. Dunque hassi a dire *inter alios acta, vel judicata aliis non nocere*; ed è un titolo del Codice a niuno ignoto: non concorre *l'identità delle persone*, come Paolo dicea (1). Si ponga mente ancora, che in quel tempo correa l'erronea dottrina *concesso Castro cum jurisdictione, jure communi inspecto, venire merum, & mixtum imperium*; e senza equivoco il disse il Reggente Tappia (2). E perciò per la Prammatica dell'augusto Carlo III. di felicissima ricordanza è abrogata *qualunque giudicatura* nelle cause di Regalia per l'abuso de' tempi, e per le massime non vere, le quali erano la falsa norma delle decisioni.

Ma

---

(1) *L.* 12 *De exc. rei judic.*

(2) *Dec.*

Ma perchè dir tanto? *Summma rerum*. Il Re comanda, che si presentino *le originali concessioni*. Dunque si esibisca il privilegio chiaro, ed originale, che venga dal Trono pel mero imperio. Il Re prescrive *per massima fondamentale della Sovranità*, che le concessioni non si possono supplire *nè per tempo*, *nè per congettura*, *nè per equipollenza*. Ma le carte, che il Capitolo di San Niccola ha esibite, appena somministrano un equivoco argomento, che si trae dalli due Diplomi. Rutigliano adunque spera la vittoria: quel Rutigliano, che fu Padria di Ennio: quel Rutigliano, che fu governato dal Dinasta Ugone: quel Rutigliano, che nell'anno 1108 a domanda del suo Conte Normanno ebbe la Prelatura *Nullius*: quel Rutigliano, che il Martini cogli altri Geografi descrive per *una delle Città d' Italia*: quel Rutigliano, che si spopolò, ed oh quanto! per la giuridizione oppressiva: quel Rutigliano, che nella Peucezia ora è

Cit-